

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 dicembre 1997

Causa T-159/95

Luigia Dricot e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Concorso interno per il passaggio dalla categoria C
alla categoria B – Decisione della commissione giudicatrice
che constata il mancato superamento della prova orale
da parte di taluni candidati – Concordanza tra il reclamo e il ricorso –
Principio della parità di trattamento tra uomini e donne –
Divieto di discriminazione – Portata dell'obbligo di motivazione –
Valutazione della commissione giudicatrice»

Testo completo in francese II - 1035

Oggetto: Ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/9/93, che attribuiscono ai ricorrenti, alla prova orale del detto concorso, un punteggio inferiore al minimo richiesto dal bando di concorso e che negano, di conseguenza, l'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco degli idonei.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

I ricorrenti, dipendenti di categoria C della Commissione, presentavano la loro candidatura al concorso interno COM/B/9/93, che permetteva il passaggio dalla categoria C alla categoria B e aveva per scopo la costituzione di un elenco di idoneità per assistenti aggiunti, dei gradi 5 e 4 della categoria B, per lo svolgimento, sotto controllo, di mansioni applicative, consistenti in lavori di ufficio correnti inerenti alle qualifiche di assistente aggiunto, di assistente di segreteria aggiunto e di assistente tecnico aggiunto.

I ricorrenti venivano ammessi alla prova orale, che si svolgeva dal mese di settembre al 17 novembre 1994.

Con lettera 18 novembre 1994 ai ricorrenti veniva comunicato che, non avendo ottenuto il punteggio minimo richiesto alla prova orale, non era stato possibile iscrivere il loro nominativo nell'elenco degli idonei.

Tra il 12 e il 17 febbraio 1995 i ricorrenti presentavano reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»). Tali reclami erano tutti formulati in identica maniera e venivano successivamente integrati da note addizionali dei ricorrenti del 10 maggio 1995, anch'esse redatte in identica maniera. In prosieguo, si farà riferimento ai detti reclami e alle note come il «reclamo» e la «nota».

Dopo la scadenza del termine fissato per rispondere al reclamo, la Commissione lo ha esplicitamente rigettato con decisione 25 luglio 1995, comunicata ai ricorrenti alla fine dell'agosto 1995.

Sulla ricevibilità

I ricorrenti, anziché investire direttamente il Tribunale della decisione della commissione giudicatrice, hanno presentato un reclamo amministrativo all'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN»). Agendo in tal modo, essi devono rispettare il complesso dei vincoli procedurali connessi alla scelta del previo reclamo (punto 21).

Riferimento: Corte 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione (Racc. pag. 1555, punto 11)

A pena di irricevibilità, un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario dev'esserlo già stato nell'ambito del procedimento precontenzioso, affinché l'APN sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l'interessato formula nei confronti della decisione impugnata. Occorre inoltre che il motivo sia fatto valere nello stesso reclamo (punti 22 e 23).

Riferimento: Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II-143, punto 8); Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91, Booss e Fischer (Racc. pag. II-147, punto 83); Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pag. II-739, punto 40)

Un motivo dedotto nel reclamo può sicuramente essere sviluppato nel corso del procedimento precontenzioso mediante note addizionali, a condizione che gli addebiti ivi contenuti siano basati sulla stessa causa di quelli esposti nel reclamo iniziale. Tale requisito vale ugualmente affinché un motivo possa essere dedotto dinanzi al Tribunale (punto 24).

Riferimento: Alexandrakis/Commissione, citata, punto 9; Booss e Fischer/Commissione, citata, punto 83; Baiwir/Commissione, citata, punto 41

Tuttavia, diverso è il caso se un motivo che non ha alcuna relazione con gli addebiti fatti valere nel reclamo viene dedotto per la prima volta dopo la scadenza dei termini previsti all'art. 90 dello Statuto. La procedura di reclamo stabilita da questo articolo è infatti soggetta a termini rigorosi che rispondono ad esigenze di certezza del diritto e alla necessità di evitare ogni discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (punto 25).

Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione (Racc. pag. 495, punto 11)

Il fatto che le censure dei ricorrenti di cui viene eccepita l'irricevibilità siano presentate come parti di un motivo anziché come motivi individuali non significa che ad essi non siano applicabili i requisiti richiesti dalla giurisprudenza menzionata (punto 26).

È quindi necessario verificare, per ogni parte del motivo di cui si eccepisce l'inammissibilità, se la Commissione, nell'interpretare il reclamo con spirito di apertura, fosse in grado di riconoscere in maniera sufficientemente precisa le censure dei ricorrenti nei confronti delle decisioni impugnate (punto 27).

Riferimento: Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 11); Baiwir/Commissione, citata, punto 42

Per quanto riguarda le parti del secondo motivo, relative, rispettivamente, all'asserita violazione del bando di concorso, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe posto quesiti senza alcuna relazione con le indicazioni riprese nello stesso bando, e all'asserita violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice, in quanto non tutti i membri titolari della commissione avrebbero assistito a tutte le prove orali di tutti i candidati, il reclamo non contiene

alcun riferimento implicito o esplicito ad esse. Di conseguenza, tali parti devono essere dichiarate irricevibili (punto 28).

Il fatto che la Commissione abbia potuto comunque considerare il merito di queste parti del motivo, senza rilevarne la tardività, nel suo rigetto esplicito del reclamo non può tuttavia renderle ricevibili, poiché ciò sarebbe contrario al sistema dei termini imperativi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e ricostituirebbe, pertanto, un diritto di ricorso definitivamente precluso (punto 29).

Riferimento: Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B./Commissione (Racc. pag. II-761, pubblicazione sommaria); causa T-6/90, Petrilli/Commissione (Racc. pag. II-765, pubblicazione sommaria); Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90, von Hoessle/Corte dei conti (Racc. pag. II-615, punto 23)

Quanto all'argomento relativo all'asserita violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra candidati di un concorso, il reclamo verte, in particolare, sull'asserita discriminazione basata sul sesso nonché sull'asserita violazione, da parte della commissione giudicatrice, dell'art. 5, quinto comma, dell'allegato III dello Statuto. Il reclamo allude del pari al principio della parità di trattamento e al divieto di discriminazione (punto 30).

L'argomento relativo a quest'ultimo principio è stato sviluppato nella nota 10 maggio 1995. Questa censura può considerarsi strettamente collegata agli addebiti invocati nel reclamo (punti 31-33).

Pertanto, la parte di motivo relativa all'asserita violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra candidati di un concorso ha lo stesso oggetto delle conclusioni esposte nel reclamo e contiene unicamente addebiti basati sulla stessa causa di quelli invocati nel reclamo. Esso non è, di conseguenza, irricevibile per difetto di concordanza con il reclamo (punto 34).

Sul merito

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

L'obbligo di motivazione posto dall'art. 25 dello Statuto dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi invocati e dell'interesse che il destinatario può avere a eventuali spiegazioni (punto 49).

Riferimento: Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1465, punto 62)

Con le decisioni impugnate veniva comunicato ai ricorrenti che essi non avevano ottenuto la metà del punteggio richiesto alla prova orale, e veniva loro comunicato l'esatto punteggio riportato (punto 51).

Certamente, questa motivazione non è esaustiva, in quanto non rivela né le valutazioni della commissione giudicatrice né criteri di correzione più dettagliati di quelli indicati nel bando di concorso. Tuttavia, questi elementi sono coperti dalla segretezza delle deliberazioni della commissione e l'obbligo di motivazione deve conciliarsi quindi con il rispetto del vincolo di segretezza dei lavori della commissione ai sensi dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto. Ne discende che la

comunicazione del punteggio ottenuto nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione. Tale motivazione non è lesiva dei diritti dei candidati. Essa consente loro di conoscere il giudizio di valore attribuito alle loro prestazioni e di verificare, eventualmente, che essi non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per l'ammissione a determinate prove o all'insieme delle prove.

Riferimento: Corte 4 luglio 1996, causa C-254/95 P. Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-3423, punti 24, 31 e 32)

Sul secondo motivo, relativo all'esistenza di irregolarità commesse in occasione dello svolgimento della prova orale

Sulla parte di motivo relativa alla violazione dell'art. 5, quinto comma, dell'allegato III dello Statuto

Il bando di concorso prevedeva che «la commissione giudicatrice compili l'elenco degli idonei comprendente al massimo i 60 candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio nel complesso delle prove a), b) e c)». Ne consegue che la commissione giudicatrice, essendo vincolata dai termini del bando di concorso, non aveva la facoltà di compilare un elenco comprendente più di 60 candidati (punto 66).

Riferimento: Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, van Hecken/CES (Racc. pag. II-1341, punto 23)

Quanto all'art. 5, quinto comma, dell'allegato III dello Statuto, pur prevedendo che l'elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice deve comprendere possibilmente un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei posti da coprire, esso contiene solo una raccomandazione alla commissione giudicatrice,

intesa ad agevolare la decisione dell'APN, e non può quindi autorizzare la commissione giudicatrice ad oltrepassare i limiti imposti dal bando di concorso.

Riferimento: Corte 26 ottobre 1978, causa 122/77, Agneessens e a./Commissione (Racc. pag. 2085, punto 22)

Sulla parte di motivo relativa a un errore manifesto di valutazione da parte della commissione giudicatrice circa l'idoneità dei ricorrenti a svolgere mansioni di livello B

La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale e la fondatezza delle sue valutazioni può essere sindacata dal giudice comunitario solo in caso di violazione delle regole che disciplinano i lavori della commissione medesima (punto 72).

Riferimento: Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 90); Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione (Racc. PI pag. II-497, punto 42); Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pag. II-929, punto 48)

Non spetta quindi al Tribunale sindacare la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice in ordine all'idoneità dei ricorrenti a svolgere mansioni di livello B (punto 73).

Sulla parte di motivo relativa alla violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra candidati di un concorso

Se è vero che un dipendente, nell'impugnare una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, non può invocare motivi attinenti all'asserita irregolarità del bando di concorso qualora non abbia impugnato in tempo utile le disposizioni

del bando che ritiene gli arrechino pregiudizio, tuttavia non può essere privato del diritto di contestare in tutti i suoi elementi, compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale adottata a suo riguardo in esecuzione delle condizioni fissate in tale bando, nei limiti in cui solo detta decisione di applicazione individua la sua posizione di diritto e gli consente di stabilire con certezza come e in quale misura i suoi interessi particolari siano lesi (punto 80).

Riferimento: Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II-549, punto 20); Tribunale 16 settembre 1993, causa T-60/92, Noonan/Commissione (Racc. pag. II-911, punti 21 e 23)

Nel caso di specie, i ricorrenti non potevano affatto sapere come sarebbero stati lesi i loro interessi particolari prima che risultasse che nessuna delle pratiche da svolgere nell'ambito della prova redazionale corrispondeva alla loro esperienza specifica. I termini generali del bando di concorso non escludevano infatti che una pratica, in particolare quella denominata «amministrativa», contenesse elementi attinenti al settore di segreteria. È quindi solo al momento in cui i ricorrenti sono stati posti dinanzi alla scelta della pratica da svolgere che sono stati in grado di sapere con certezza come e in quale misura erano stati lesi i loro interessi specifici. Di conseguenza, questa parte del motivo dev'essere considerata ricevibile (punto 81).

Tuttavia, la tesi dei ricorrenti non può essere accolta (punto 82).

Infatti, sussiste violazione del principio sancito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino alcuna differenza essenziale, sia riservato un diverso trattamento (punto 83).

Riferimento: Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Racc. pag. II-53, punto 68)

Orbene, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispone l'APN nel determinare i criteri d'idoneità ai posti da coprire e nello stabilire, in base a tali criteri e nell'interesse del servizio, le condizioni e le modalità del concorso, l'assenza di un'opzione relativa al settore di segreteria per la prova scritta non fa sembrare discriminatorio il trattamento riservato ai ricorrenti in occasione della prova orale (punto 86).

Riferimento: Gallone/Consiglio, citata, punto 27

Sulla parte di motivo relativa alla violazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne

Per verificare se sussista una disparità di trattamento, si deve procedere ad un esame comparativo del trattamento riservato a due categorie di soggetti le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino differenze sostanziali (punto 98).

Riferimento: Tagaras/Corte di giustizia, citata, punto 68

Nel caso di specie, i ricorrenti ravvisano una disparità di trattamento nel fatto che i posti da coprire nei concorsi di passaggio dalla categoria B alla categoria A vengono sempre assegnati, contrariamente ai concorsi di passaggio dalla categoria C alla categoria B, come provato da dati statistici. Essi sostengono che incombe alla Commissione giustificare questa differenza (punto 99).

Questo argomento non può essere accolto. Si tratta infatti di un confronto di concorsi ognuno dei quali ha caratteristiche proprie e una propria autonomia nei risultati cui perviene. Non può inoltre negarsi che le statistiche invocate dai ricorrenti hanno ad oggetto i concorsi nei quali variava sia il numero dei candidati, sia quello dei posti da coprire e per i quali differivano le modalità del bando di concorso e la composizione della commissione. A ciò si aggiunga che si tratta di categorie distinte (B e C), e non di due funzioni di pari livello (punto 100).

Ne consegue che le situazioni di fatto e di diritto presentate dai ricorrenti al fine di dimostrare una disparità di trattamento mostrano differenze sostanziali. Di conseguenza, le circostanze di specie non rivelano alcuna discriminazione nei confronti dei dipendenti di sesso femminile (punti 101 e 102).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.